D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 marzo 2025 - n. 3802
Programma di sviluppo rurale 2014-2022 – Approvazione del bando 2025 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI E CONSORZI DI BONIFICA

Richiamati:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione n. C (2025) 1523 final del 13 marzo 2025 e, in particolare, il paragrafo 8.2.9 che descrive la Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020»;
- il decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di sviluppo rurale, tra cui delle operazioni che fanno parte della Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», aggiornato da ultimo con il decreto n. 1606 del 10 febbraio 2025;
- i decreti n. 3564/2018, n. 2212/2019, n. 3852/2020, n. 4705/2021, n. 3958/2022, con i quali sono stati approvati bandi per la presentazione di domande di sostegno (iniziali) sulla Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», che prevedono che i beneficiari adottino impegni pluriennali che oltrepassano il periodo di programmazione 2014-2022;

Considerato che è necessario che i beneficiari della Misura 10 sottomisura 10.1 presentino ogni anno del periodo di impegno una domanda di pagamento per la conferma degli impegni assunti;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Dato atto che:

- i contributi oggetto del presente provvedimento che sono soggetti alla normativa aiuti di Stato saranno concessi:
  - ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
  - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);
- i beneficiari degli aiuti concessi in regime «de minimis» dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2. lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari sopra citati le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici della Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, denominato «Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) della sottomisura 10.1 nell'anno 2025», parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 ammontano a € 2.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'OPR;

Visto il d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024, che, in relazione all'applicazione della condizionalità, dispone che:

- per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;
- in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, e che, pertanto, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del PSR 2014-2022;

Vista la comunicazione del 14 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a I, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a I, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» attribuite con d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, e che, pertanto, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione del-

le domande di pagamento relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

3. che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) per l'anno 2025 ammontano a € 2.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2022, notificata il 31 gennaio 2025 alla Commissione europea;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

La dirigente
Elena Brugna

——— • ———







FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Allegato 1

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA) DELLA SOTTOMISURA 10.1 NELL'ANNO 2025

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

2 SOGGETTI BENEFICIARI

3 DOTAZIONE FINANZIARIA

4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

5 COSA VIENE FINANZIATO

6 CONDIZIONALITÀ

7 COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI – [ART. 31 REG. (UE) 2021/2115]

8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

8.1 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.2 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.3 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

8.4 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"

8.5 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.6 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.7 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11. ISTRUTTORIA

11.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 CONTROLLI

14.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

14.3 ESITO DEI CONTROLLI

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

17. RICORSI

18. SANZIONI

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

22 RIFERIMENTI NORMATIVI

23 GLOSSARIO

Queste disposizioni descrivono le operazioni della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel 2025.

1 Finalità e obiettivi

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse. Infatti, promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.
S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché l'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli
- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento a esso.

La misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per tutte le operazioni gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Inoltre, per le operazioni 10.1.07 e 10.1.08 possono presentare domanda anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).
In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità vincolanti previste per i beneficiari.

3 Dotazione finanziaria

L'operazione di cui al presente bando fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Lombardia, attuativo del Reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (53%), nazionali (32,9%) e regionali (14,1%).

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno **2025** è pari a **€ 2.000.000,00,** a valere sul bilancio dell'OPR.

4 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

I premi annuali, a eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5 Cosa viene finanziato

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo a una o più delle operazioni previste.

Tali impegni sono più stringenti rispetto ai seguenti obblighi, indicati nell'allegato A:

a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO).

b) Pertinenti criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

c) Pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) si considerano impegni di Misura.

Il rispetto di tutti gli impegni di misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di misura.
La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.
Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

6 Condizionalità

Beneficiari delle Operazioni della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013
I beneficiari delle operazioni della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", così come declinati

nell'Allegato 2 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2014-2022" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Beneficiari delle Operazioni della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

I beneficiari delle operazioni della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.*" come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

7 Collegamenti con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – Ecoschemi – [art. 31 Reg. (UE) 2021/2115]

Sulla superficie oggetto di impegno per la sottomisura 10.1 non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

8 Descrizione delle operazioni e degli impegni

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

<u>10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:</u>

10.1.01	Produzioni agricole integrate
10.1.02	Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03	Conservazione della biodiversità nelle risaie
10.1.04	Agricoltura conservativa
10.1.06	Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02
10.1.07	Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione
10.1.08	Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
10.1.09	Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
10.1.10	Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.11	Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
10.1.12	Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono

Nel 2025 è possibile presentare unicamente la domanda di pagamento (conferma) per gli impegni delle seguenti operazioni:

OPERAZIONE	Anno di prima adesione
10.1.02	2020
10.1.03	2020
10.1.04	2020
10.1.07	2019
10.1.08	2020
10.1.10	2020
10.1.11	2020

8.1 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio – lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superfice a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione anti-erosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni **è di 6 anni.**

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

A. Obbligo di **avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua a essere considerata "foraggera di nuova realizzazione" in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d'impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessati dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

È possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto, al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall'anno di impianto. È ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale.

C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

D. Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[1], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.1.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.02, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" è combinabile solo con l'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e con nessun intervento SRA del PSP 2023-2027.

8.1.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.02 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA08
- intervento SRA10

[1] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha.**

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT:

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025.
   La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
2. **non possono cambiare nel periodo di impegno.**

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari a **1 ettaro**.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.
L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.1.5 DOCUMENTAZIONE

8.1.5.1 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[2], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.2 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo) può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

[2] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Riepilogo degli impegni principali:

A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte
B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno

Riepilogo degli impegni accessori:

C. Gestione delle stoppie
D. Sommersione della risaia nel periodo invernale
E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.

- **Posizionamento del fossetto**: all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo a un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto a una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline e i canali adacquatori.
- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto**: deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di preraccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, e ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.

Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente a una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine, la relativa banchina o bordo può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera e il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera e alla natura del terreno.

8.2.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

C – Gestione delle stoppie
D – Sommersione della risaia nel periodo invernale
E – Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché le stoppie costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno**
- **Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[3], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata, in alternativa, con i seguenti metodi:

a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale

[3] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce un habitat di altezza ottimale.

D. <u>Sommersione della risaia nel periodo invernale</u>

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

A. effettuando la sommersione per almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno
B. mantenendo l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica e solo a seguito di specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi;
C. dotando le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina;
D. ripristinando gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
E. mantenendo il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri;**
F. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

<u>E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).</u>

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento a una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

A. realizzando **sulle stesse particelle**, **per almeno due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione

(ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno

B. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)

C. non utilizzando prodotti fitosanitari

D. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà a interrarla (sovescio obbligatorio)

E. tenendo e aggiornando il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, l'indicazione della cover.

La cover crop non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

8.2.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.03, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027
L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile con:

- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro
- operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022
- Misura 11 "Agricoltura biologica" + Misura 10 op. 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- Intervento SRA19 azione 1
- Intervento SRA03-Azione 3.2
- Intervento SRA20
- Intervento SRA22-Azione 1
- Intervento SRA29

8.2.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10

- intervento SRA19
- intervento SRA20
- intervento SRA22 – azione 1
- intervento SRA29

8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C – gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D – sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E – cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				**125**
Riso	125	40			**165**
Riso	125		190		**315**
Riso	125			180	**305**

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali;
- Società agricole;
- Società cooperative agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e chi acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di pianura.
La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Condizioni relative alle superfici
Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).
La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore a 1 ettaro.**

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Condizioni relative alle colture
L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.2.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori
Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro, quindi, non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non può essere attivato nei comuni ricadenti nelle aree particolarmente vulnerate individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2024-2027" – allegato 13[4]

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

[4] Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago san martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Trigolo. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)":

- la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la stessa;
- è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio;
- non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotto o per inerbimento spontaneo delle superfici.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.2.5 DOCUMENTAZIONE

8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[5], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In caso di adesione all'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

8.3 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO_2, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

[5] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali a opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli);
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.

Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica
D. Non utilizzare fanghi di depurazione

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica
D. Non utilizzare fanghi di depurazione

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:
a) da agricoltura convenzionale
b) da tecniche di minima lavorazione

A. **Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo** (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".
Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.
Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

B. **Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.**
Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura,

ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. In merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro dieci giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm (minima lavorazione). Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello **"strip till",** con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.
Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. **Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali** praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.
È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. **Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari)
c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera
d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".
Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.
Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.
L' impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".
L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.
Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno per **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. È vietato raccogliere e asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici
- tenere e aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[6], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

La cover crop non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

8.3.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.04, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027
L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile con

- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie
- Operazione 10.1.10 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Intervento SRA19
- Intervento SRA20
- Intervento SRA22-Azione 2.1

8.3.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.04 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10

[6] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- intervento SRA19
- intervento SRA20
- intervento SRA22

8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		**240**
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	**420**
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		**55**
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	**235**
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		**185**
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	**365**

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici
Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore a **1 ha**.
La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022.
Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo e alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che:

- hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione
- hanno già beneficiato dei premi dell'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte a impegno **dovranno restare le stesse nel corso del periodo di impegno.** *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie condotta, a eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.
Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio
L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammessi a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei prati monofiti e polifiti da vicenda, inclusi i medicai, è di 3 anni a decorrere dall'anno di impianto.
Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.
Per le domande di pagamento con impegni iniziati nel 2022 i prati monofiti e polifiti da vicenda con durata maggiore di un anno non sono ammessi a premio.

8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

L' impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina":

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali
- può essere adottato anche su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali

L'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non può essere attivato nei comuni ricadenti nelle aree particolarmente vulnerate individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2024-2027" – allegato 13[7]

Si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotto o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.
L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portarlo a termine e sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Per l'impegno accessorio la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora sia richiesta all'ultimo anno di impegno la realizzazione di una cover crop autunno vernina, la conduzione della superficie deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

8.3.5 DOCUMENTAZIONE

8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[8], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione

[7] Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago san martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Trigolo. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

[8] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate
- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **etichette** della **semente** utilizzata per la cover crop
- **fatture** di acquisto della **semente** utilizzata per la cover.

8.4 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"

8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell'agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni.
Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell'operazione 4.4.02 del PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l'approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l'interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l'avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.
È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse
- zone umide ad acque profonde
- zone umide a lanche nel bosco

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2022

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **7 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il 1° anno d'impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l'operazione 10.1.07.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione", sono i seguenti:

A. **Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva** per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico.
   Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.
B. **Mantenere la vegetazione arborea e arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.**
C. **Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno**

In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 si precisa che la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta entro la stessa classe di densità collaudata con i costi standard.

Si ricorda che per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02, il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.4.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.07, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.
L'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

8.4.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.07 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha.**
Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure: operazione 4.4.02 – aree umide, azione F del Reg. CEE 2078/92, Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006.

Condizioni relative alle superfici

a) Aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02

Per le aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.07 deve essere:

1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa all'operazione 4.4.02

2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 4.4.02.

b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)

Per le aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006) le condizioni di ammissibilità sono quelle riportate nella seguente tabella.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni **(azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).**	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI A PREMIO	Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018.
	Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F – possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area a essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE INTERVENTO	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di pagamento, presentata nell'anno 2018.
AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio a ottobre). Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva e arborea deve coprire tra il 20% e il 30 % della superficie

c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l'operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07

- la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07.

Colture ammesse a premio
L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.4.5 DOCUMENTAZIONE

8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare il modulo di "autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis" (Allegato G), in formato PDF a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[9], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.5 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea* (*L.*) *Moench*, ma anche di *Genziana pneumonanthe L.*, *Hypericum tetrapterum Fries*, *Allium angulosus L.*, *Parnassia palustris L.*, *Selinum carvifolia L.*

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive e arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interramento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende

[9] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

piede il cariceto, per poi passare a una popolazione arborea di salici e ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interramento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila e una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE
La durata degli impegni è di **6 anni.**

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti", sono i seguenti:

A. **Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, e asportare la vegetazione

B. **Assicurare la sommersione** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto in particolari periodi dell'anno**.**

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate a impegno.

C. **Tenere e aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[10], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.5.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.08, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

[10] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

L'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

8.5.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-2027 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.08 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

8.5.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha.**

Per gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.5.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.5.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.**

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio
L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.5.5 DOCUMENTAZIONE

8.5.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di "autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis" (Allegato G), in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.5.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000
- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[11], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento
- **Foto georeferenziate dello sfalcio annuale effettuato** sulle superfici a canneto, cariceto e molinieto e della vegetazione asportata.

8.6 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.6.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH_3), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la

[11] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti e la fertirrigazione può contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni di ammonica in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

8.6.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è pari a:**6 anni**.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento che ne migliori le caratteristiche chimico fisiche di distribuzione attraverso processi anche combinati di separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica, tramite:
   - l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta; tali macchine devono essere dotate di GPS al fine di tracciare, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione, le superfici oggetto di distribuzione;
   - e/o l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi per la fertirrigazione che permettono l'assorbimento senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca; tale utilizzo deve essere comprovato da apposite registrazioni verificabili.

   La distribuzione delle suddette matrici zootecniche in presemina va effettuata sempre con l'iniezione diretta.
   Per iniezione diretta si intende l'incorporazione immediata delle matrici zootecniche.
B. non utilizzare fanghi di depurazione
C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti.

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

A. La distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento (separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica) in presemina deve essere attuata sempre con **l'iniezione diretta**, mentre in copertura è possibile scegliere tra **iniezione diretta** e **fertirrigazione,** con le modalità indicate sotto.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina, che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

Iniezione diretta (sempre in presemina e in copertura alternativa alla fertirrigazione):

Ai fini dell'operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso

- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni e i vincoli descritti per l'adesione all'operazione stessa.

Le superfici oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste da questa operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2022".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

Fertirrigazione (solo in copertura):

Ai fini dell'operazione, solo in copertura, è consentita la distribuzione degli effluenti con la tecnica della fertirrigazione a bassa pressione mediante manichette gocciolanti fisse o mobili o impianti semoventi, purché dotati di ugelli a bassa pressione.

B. Non utilizzare fanghi di depurazione.

C. Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.**

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione (sia iniezione diretta, sia fertirrigazione) dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti previsto dalla normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni previste nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti:

- Per le operazioni di **iniezione diretta** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento e il numero di viaggi effettuati.
- Per le operazioni di **fertirrigazione** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati:
  - La localizzazione dell'impianto utilizzato (impianto semovente o ala gocciolante) e i relativi impianti accessori (pompe, vasche, filtri, sacconi ecc.).
  - L'estensione delle superfici interessate con indicazione delle relative colture.
  - La composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

8.6.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.10, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile con

- operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa
- Misura 11 "Agricoltura biologica"
- intervento SRA03 del PSP 2023-2027
- intervento SRA29 del PSP 2023-2027

8.6.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA01 (solo GC arboree)
- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA29

8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.
Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.10 le **imprese agricole zootecniche**, nonché quelle **non zootecniche che utilizzano gli effluenti di allevamento** costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale di pianura e collina ISTAT.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le superfici sotto impegno devono rappresentare almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio, ricadente in zone di pianura e collina ISTAT.

Le **aziende non zootecniche** che utilizzano effluenti di allevamento possono richiedere a premio esclusivamente le superfici ubicate in comuni limitrofi a quello in cui si trova la vasca di stoccaggio degli effluenti di allevamento utilizzati.

Al momento della compilazione della domanda dovrà essere indicato il CUAA dell'azienda che cede gli effluenti zootecnici, nonché il comune in cui è ubicata la relativa vasca di stoccaggio.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata con la domanda di pagamento:

- può ridursi di una **quota massima pari al 15%** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione (domanda di sostegno), purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".
- può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno.

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Altre condizioni di ammissibilità

È ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

8.6.5 DOCUMENTAZIONE

8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Ferma restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[12], tipo di operazione

[12] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;

- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente al bando di misura 10 del PSR 2014-2022". Tali fatture dovranno riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati
- **registrazioni** relative alle operazioni di fertirrigazione.

8.7 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.7.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte a un Libro genealogico[13].

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate a essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

A. **Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla stessa razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.

B. **Durante il periodo di impegno le Unità di bestiame (UB) richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi; pertanto, in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**

C. **Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.

[13] In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

D. **Allevare nell'ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare, anche se non richiedibili a premio nello stesso territorio. Tale principio è valido anche qualora l'azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata a una razza.

8.7.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni della:

- Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" in parola
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022

Analogamente, è combinabile con TUTTI gli interventi SRA del PSP 2023-2027

8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative all'allevamento e agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.
  Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune, dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.
- Essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2025.
- Essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2025.

8.7.4.2 Condizioni relative all'allevamento e agli animali
Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio";
- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2025.
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2025**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini.**

Ampliamenti
Per questa operazione non si applicano le limitazioni agli ampliamenti; pertanto, è possibile aumentare le UB richieste a premio durante l'intero periodo di impegno.

8.7.5 DOCUMENTAZIONE

8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG");

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA
I capi oggetto di impegno per l'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono" non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Ampliamenti

Nel 2025 non sono consentiti ampliamenti per nessuna operazione legata alla superficie.
Sono, invece, sempre possibili gli ampliamenti delle UB richieste a premio per l'operazione 10.1.11.
Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

9.2 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11 PSR 2014-2022.

9.3 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

10.1 Presentazione delle domande

Per l'anno **2025** i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1 possono presentare unicamente **domanda di pagamento (conferma)**.

I beneficiari della sottomisura 10.1 che intendono **presentare per il 2025 una domanda per un intervento SRA del PSP 2023-2027, devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).

I dati indicati nelle domande di pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.

La domanda può essere presentata dal 21/03/2025 al 15/05/2025, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Presentazione tardiva della domanda
Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15/05/2025**, quindi, **entro il 9/06/2025**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La domanda pervenuta **oltre il 09/06/2025** è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità illustrate di seguito, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale. Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2025, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.
Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Per ulteriori specifiche relative alla richiesta di correzione o modifica dei dati non coerenti, alle tempistiche e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

10.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia**.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza per la presentazione delle domande, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.**

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis, allegato B del D.P.R. n. 642/72.

Le superfici non richieste a premio **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

10.5 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di pagamento (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda. La domanda può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di pagamento può essere presentata dal 16 maggio fino al **30 giugno 2025**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.6 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento a cui si intende subentrare.
Una stessa superficie o capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, **nell'ambito di ciascun iter di impegno pluriennale**.

La procedura del cambio del beneficiario **non può essere attivata** per trasferire l'impegno di una data operazione della misura 10 in un analogo intervento SRA del PSP 2023-2027 (es. op. 10.1.04 con intervento SRA03).

Per subentrare agli impegni del 2025 e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (saldo 2025), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il **30/09/2025** la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta
- entro il **31/10/2025**, la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna 2025.

Pertanto, la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dovrà essere istruita al più tardi il 15/10/2025.

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

Per le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda, per l'anno 2025 fa fede quanto riportato sopra, mentre per le altre modalità, procedure e per le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

10.7 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'Organismo Pagatore Regionale.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta, che sostituisce la precedente.

Il beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese per anno di impegno.

10.8 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile di Operazione, l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. ISTRUTTORIA

11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di pagamento compete all'Organismo Pagatore Regionale, che ne delega lo svolgimento agli organismi delegati (Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca).

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

Prima della concessione dei contributi a favore degli enti gestori del territorio che non esercitano attività agricola, a cui si applica il regime "de minimis", il dirigente responsabile del procedimento OPR effettuerà, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, le verifiche propedeutiche e le registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti. Tale procedimento viene effettuato prima del pagamento. Nei provvedimenti di liquidazione viene dato atto dell'avvenuta registrazione della concessione nel suddetto Registro specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande con istruttoria di ammissibilità positiva OPR effettua il pagamento del saldo entro il 31/12/2025

Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, il pagamento avverrà dopo la definizione dell'esito del controllo stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Controlli

Le domande sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- Controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- Controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- Controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

14.2 Estrazione del campione per i controlli

14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:
- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 8;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate e ammissibili.
Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica **di irregolarità e alle loro conseguenze** sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda **all'Allegato L del bando 2023** (approvato con decreto 4820/2023), inerente **le riduzioni ed esclusioni** dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno 2025.

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al responsabile di operazione.

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

17.1 Rimedi amministrativi
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.2 Rimedi giurisdizionali
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costantemente opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2025
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio 2025 al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 30 giugno 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	Entro il 31 dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli e comunque entro il 31 dicembre 2025

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato H).

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home].

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile delle operazioni: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151 - Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

22 Riferimenti normativi

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari[14] alla base del bando:

- Titolo III, Capo I, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022"
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

[14] La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2025) 1523 final del 13.03.2025 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis.
- DM MIPAAF del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DM MIPAAF 2588 del 20 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e ss.mm.ii
- DGR n. XI/5836 del 29 dicembre 2021 "Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", e il successivo aggiornamento tecnico approvato con DDUO n. 2725/2025.
- Decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente a oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»».
- Decreto n. 4820 del 31/03/2023 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – approvazione del bando 2023 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali" e, in particolare, l'allegato L "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi"
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- DM MASAF n. 0147385 del 09 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024."

23 GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario**.**

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA: condizionalità introdotta nella PAC 2023-2027 che include nuove norme rispetto alla programmazione 2014-2022

CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA –ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. .."

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura**.**

P.C.G. Piano Colturale Grafico

PEC: Posta elettronica certificata

PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)

PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli

PSP: Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

S.O.I.: superficie oggetto di impegno

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*

SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i: Successive modiche e integrazioni
SRA: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
SRB: Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
UB: Unità di Bestiame
ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati
NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.
ALLEGATO B	IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIÙ OPERAZIONI/MISURE.
ALLEGATO C	RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA.
ALLEGATO D	ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.
ALLEGATO F	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI–CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
ALLEGATO G	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
ALLEGATO H	SCHEDA DI SINTESI
ALLEGATO I	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013:

I beneficiari della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Per l'anno 2025, gli obblighi di condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", come declinati a livello regionale dall'Allegato 2 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 settori e 9 temi principali** così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	**Tema principale**	**Condizioni e norme**	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	**Tema principale**	**Condizioni e norme**	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5[1]
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7[2]
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5[3]
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	**Tema principale**	**Condizioni e norme**	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

[1] La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)"*, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

[2] Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)"*, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

[3] Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)"*, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata:

I beneficiari della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.
I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità, ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i.

Gli obblighi di condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.*" e s.m.i., come declinati nell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità rafforzata.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acqua): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7(*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 , e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Gli impegni pertinenti di condizionalità sono riportati nelle tabelle successive, per ogni operazione e per ogni impegno.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
B – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale	**CGO10: Impegni di riferimento** • corretto impego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta. A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.	**BCAA5 – Impegni di riferimento** • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione	**BCAA1 – Impegni di riferimento** • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po enei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.
C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio	**BCAA6 – Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
D – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. • Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	**BCAA2: Impegni di riferimento** rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	**BCAA5: Impegni di riferimento** • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
E – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata • Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
INTERVENTO 1 – SEMINA SU SODO **IMPEGNI A, B e C** **Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie	**BCAA6 – Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
INTERVENTO 2 – MINIMA LAVORAZIONE **IMPEGNI A, B e C** **Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre. **BCAA6 – Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F – • **Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualitàsuccessiva.**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
• **Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di disseccanti prima della semina della coltura principale** **(legato alla realizzazione di una cover crop)**	**CGO10 Impegni di riferimento** • corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
Mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva, prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	**BCAA7: Impegni di riferimento –** divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive e arboree tra il 15 marzo e il 15agosto.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore. **Asportazione della vegetazione tagliata**	**BCAA6 Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. **CGO2 – Impegni di riferimento** nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1°marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione. **CGO3 Impegni di riferimento** • rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuatinei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	**CGO1 Impegni di riferimento in ZVN** • rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti perlo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	**CGO1 Impegni di riferimento in ZVN** • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
B – Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	**CGO7 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini** aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto allarealtà aziendale e identificazione corretta dei capi. **CGO8 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini ecaprini** • aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto allarealtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni della Misura 10 – Sottomisura 10.1 vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

a. Pascolamento con animali propri
b. Pascolamento con animali di terzi
c. Sfalcio manuale
d. Sfalcio meccanizzato
e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
f. Pascolamento e sfalcio
g. Nessuna pratica
h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georefenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al D.lgs. 75/2010[4] e i fanghi di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con **DGR. n 3634 del 16/12/2024** e riportati nel **CGO 2** dell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" e nel **CGO 1** dell'Allegato 2 – "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle **zone non vulnerabili (ZNVN**) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con **DGR. n. 3635 del 16/12/2024**.

Sui terreni ricadenti in ZNVN il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni collegati agli aspetti di seguito descritti:

a) adempimenti amministrativi

b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato firmata digitalmente e caricata in Sis.co e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR n. 3634/2024, deve essere sottoscritta digitalmente anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio.
3. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
4. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni

[4] Tra i fertilizzanti organici figurano ad esempio anche i sottoprodotti della vinificazione.

oggetto di utilizzazione agronomica.

5. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
    a. esonerata dalla Comunicazione nitrati;
    b. tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
    a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
    b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
    c. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg N/anno e meno di 3.000 kg N/anno deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti relativo agli appezzamenti di cui risulta conduttore (capitolo 2.4.5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024). Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg N/anno ("micro azienda") è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024, a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
4. Inoltre, le aziende esonerate tenute alla registrazione all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo[5]. In attesa dell'informatizzazione il registro può essere cartaceo e deve contenere gli elementi presenti in allegato 12 alla DGR n. 3635/2024
5. Le aziende e i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione nitrati sono tenuti a conservare e mostrare, in caso di controllo in loco, i contratti di valorizzazione datati, firmati digitalmente da entrambi i contraenti o, in alternativa firmati da entrambi i contraenti e corredati da copia dei documenti d'identità dei soggetti (cedente e acquirente).

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
    a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno
    b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

[5] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

c) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o fertilizzanti minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)

d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

a) provvedere alla presentazione, e all'aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia

b) compilare, una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo

c) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati
- documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" dell'allegato A alla DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo[6] distribuito, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento firmato/i digitalmente da entrambi i contraenti, o in alternativa datato e firmato da entrambi i contraenti e corredato da copia dei documenti d'identità[7] dei soggetti (cedente e acquirente). Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; in caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla Comunicazione nitrati entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati
- Contratto/i di compartecipazione stipulato/i e copia del registro delle distribuzioni di fertilizzanti, effettuate dal concedente o compartecipante relative alle particelle oggetto del/dei contratto/i, compilato ed aggiornato
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione

[6] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

[7] I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi
- Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento

NB – Nella sezione "Repository" di Sis.Co. deve essere caricata la seguente documentazione:

- Contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento
- Contratto/i di compartecipazione stipulati
- Relazione tecnica o sua variante
- Relazione tecnica Pascolo

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

a) Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:
   - indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024
   - indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, specificando il soggetto fornitore
   - nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2 dell'allegato A alla DGR 3635/2024;

b) Le imprese di cui al punto a) sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
   - tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale)
   - redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 3635/2024- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento)
   - redazione del PUA

VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- non introduce modiche sostanziali definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024

La validità quinquennale della Comunicazione può essere interrotta, con decreto dirigenziale motivato, nell'anno di avvio di nuove Linee guida o di entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico al fine di allineare i contenuti delle Comunicazioni agli eventuali aggiornamenti ivi introdotti relativamente a parametri di riferimento che incidano, ad esempio, sul calcolo dell'azoto prodotto dagli animali, sul calcolo dei requisiti di efficienza delle matrici e sostanze di cui al capitolo 1.2 o dei trattamenti inseriti nella Procedura nitrati.

La Comunicazione nitrati ha **validità annuale** per l'impresa che si trova in una o più delle seguenti condizioni:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- introduce modifiche sostanziali come definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

A partire dall'anno in cui l'impresa presenta una Comunicazione nitrati che rispetta tutti i requisiti

previsti dal capitolo 2.4.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024 decorre il termine di durata quinquennale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR 3635/2024. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati secondo le modalità e le tempistiche previste entro 60 giorni dalla data di interruzione della validità pluriennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (per l'anno 2025 il riferimento è il DDUO n. 19996/2024).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1) Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2) Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3) Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4) Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1– "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" dell'allegato A alla DGR 3635/2024
5) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri di cui ai precedenti commi non sia tecnicamente fattibile, anche per eventuali vincoli paesaggistici o di tutela dell'area su cui insiste la stalla, al fine di garantire il minor impatto sull'ambiente e contemporaneamente continuare a valorizzare il letame quale importante fattore produttivo aziendale, lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida. In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio anche utilizzando strutture già esistenti

b.2) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1) I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2) Le platee di cui al punto 4.3.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il

dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

a. nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili

b. nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo 4.3.2. "Stoccaggio dei liquami" e 4.3.2.1 "Dimensione dei contenitori" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

b.2.1) **Stoccaggio in lettiera permanente**

1) Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

2) Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.2.2) **Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1) L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

2) L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

3) L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui soli terreni utilizzati per lo spandimento.

4) La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

5) L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

   a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline

   b. a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali

   c. a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971

   d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

   e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati

   f. a 50 metri dalle case sparse.

6) Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.

7) L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.

8) Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

9) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR3635/2024), per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024

qualora lo stoccaggio semplificato non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso capitolo.

b.3) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque dilavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzateinteressate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, ènecessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definitoin considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1–"Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

b.3.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai

b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il quantitativo di azoto al campo prodotto non superi i 500 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.3.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.4) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora abbia caratteristiche di palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto perognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.5) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti organici, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1) Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:

   a) **90 giorni** tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
      - prato stabile o prato permanente
      - erbaio autunno vernino
      - cereale autunno vernino
      - cover crop (a sovescio primaverile)
      - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale,

come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.

A tale scopo Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interramento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche-ambientali particolari.

b) **120 giorni** dal 1° novembre a fine febbraio per:
   - i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del punto 1 lettera a);
   - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2024/2025 il provvedimento in vigore è il DDUO n. 16411 del 31 ottobre 2024 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2024/2025 in applicazione del DM 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2025/2026 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2025.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, dell'allegato A alla DGR 3635/2024, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti <u>spaziali</u> relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

1. È vietato entro:
   a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi aiSiti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
   c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a

contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
   - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   - Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati** è vietato anche nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali,per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
   e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
   f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. **L'utilizzo dei fertilizzanti** è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI, ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI e al DIGESTATO

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue

1. È vietato almeno entro:
   a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una coperturavegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altresuperfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
   a. Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   b. Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   c. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   d. Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei liquami** è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
   c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.
l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).
n) se si applicano le seguenti tecniche:

- irrigatori a lunga gittata
- distribuzione da strada o da bordo campo;
- tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

o) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelledescritte al punto 5 b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramentoentro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
   a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
   b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

   - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminatein bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero conaltre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
   - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
   - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
   - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

C.2.3) Divieti spaziali relativi al DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

C. 2.4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, come da ultimo modificata dalla DGR n. 3832 del 27 gennaio 2025, l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1- su terreni:

a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
g) soggetti a vincolo idrogeologico;
h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
i) interessati da boschi naturali;
j) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 metri. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 metri;
k) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
l) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
m) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
n) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
o) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
p) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
q) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
r) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
s) territorialmente localizzati in comuni[8] in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili). Tale disposizione non si applica alle matrici classificate come "fanghi di alta qualità" per i parametri "metalli pesanti" e idonee per i restanti parametri, che siano utilizzate in agricoltura tramite iniezione nel terreno.

2- durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3- nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Inoltre, per i pioppeti è previsto un ulteriore divieto di utilizzo dei fanghi tra il 1° luglio e il 31 gennaio, con l'esclusione dei periodi di preimpianto.

[8] Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel DDUO n. 16412 del 31/10/2024 "*Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 – Anno campagna 2024 – 2025*".

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 all'allegato A della DGR 3635/2024 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione –.
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 all'allegato A della DGR 3635/2024 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
    - delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
    - delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A della DGR 3635/2024.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

a) Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".

b) I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti contenenti azoto, i fanghi di depurazione, devono rispettare il limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2, tenendo conto dell'efficienza di ogni materiale, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella 1 dell'Allegato 10 dell'allegato A della DGR 3635/2024.

c) L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

d.3) Dosi di applicazione del DIGESTATO

1) Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto zootecnico al campo per le zone non vulnerabili.

2) L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.

3) Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 all'allegato A della DGR 3635/2024 –"Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".

A2) - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:**

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
   L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
   Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
   Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:

   - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici
   - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal DDUO. n. 2725 del 28/02/2025 "*DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000*", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro *M. graminicola* (nematode cisticolo del riso)
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato DDUO. n. 2725 del 28/02/2025, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella

  - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
  - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
  - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
  - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa parcella, contestualmente agli impegni di Misura 10 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2022.

Per le combinabilità con gli interventi SRA del PSP 2023-2027 si rimanda all'allegato F del bando degli interventi SRA per il 2025.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione si cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2022 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	**244**

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

È combinabile, inoltre, con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	**279**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	**319**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	**469**
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	**459**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	**378**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	**418**
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	**558**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	**224**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	**264**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**404**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	**465**	**431**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	**505**	**471**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	**655**	**621**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	**645**	**611**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**564**	**530**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**604**	**570**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**744**	**710**

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L'operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	**279**
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**319**
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	**469**
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03	**459**

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**342**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**522**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**156**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**336**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**287**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**467**

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	**378**
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	**418**
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	**558**

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" +10.1.04 "Agricoltura conservativa"

È combinabile, inoltre, con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	**224**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**264**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	**404**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti" e operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	**244**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	**342**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**522**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	**156**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**336**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	**287**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**467**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	**378**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	**418**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	**558**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	**564**	**530**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	**604**	**570**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	**744**	**710**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	**476**	**442**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	**699**	**639**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	**999**	**909**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	**221**	**209**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (coltre foraggere per le aziende zootecniche)	**699**	**639**

ALLEGATO C- RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione, il beneficiario può ridurre la **superficie sotto impegno** nella misura **massima del 15%** della superficie accertata nel primo anno di adesione.

Qualora invece, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario aumentasse la superficie sotto impegno, la superficie minima da mantenere sotto impegno si calcola come segue:

Sup. minima sotto impegno = Sup. dell'anno di massima estensione dell'impegno - 15 % della superficie accertata nel primo anno di adesione

In caso di riduzione della superficie senza decadenza totale della domanda, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

A) In assenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	86	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	86	100 - 15= 85	NO

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	87	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	84	100 - 15= 85	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

B) In presenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	131	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	130	140 - 15 = 125	NO

[1]massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 4 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	125	140 -15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	**120**	140 - 15 = 125	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
Pecora di Corteno	Comunità Montana di Valle Camonica - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Loveno.
Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
Pecora Ciuta	Comunità Montana Valtellina di Tirano – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano. Comunità Montana Valtellina di Bormio – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. Comunità Montana Valtellina di Sondrio – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio. Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. Comunità Montana Valtellina di Chiavenna – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Caprini	
Capra di Livo o Lariana	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio – Comuni di: Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.
Capra Orobica o di Valgerola	Comunità Montana Valle Brembana - Comuni di: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla (accorpamento dei Comuni ex Brembilla e Gerosa) Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno. Comunità Montana della Val Seriana – Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna. Comunità Montana Valsassina-Valvarone – Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno. Comunità Montana Valle Imagna – Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sant'Omobono Terme (accorpamento dei Comuni ex Sant'Omobono Terme e Valsecca), Strozza. Comune di Lecco. Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino - Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario. Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine. Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	Comunità Montana Valtellina di Bormio - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. Comunità Montana Valtellina di Tirano - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano. Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
	Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino. Comunità Montana Valtellina di Chiavenna - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.
Capra Bionda dell'Adamello	Comunità Montana Laghi Bergamaschi - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere. Comunità Montana Val di Scalve - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. Comunità Montana Alto Garda Bresciano - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino. Comunità Montana Valle Sabbia - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Comunità Montana Valle Trompia - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. Comunità Montana Valle Camonica - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Prestine), Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. Comunità Montana Sebino Bresciano - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone. Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera. Comune di Como. Comunità Montana Triangolo Lariano - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Civenna), Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.
Capra Verzaschese	Comunità Montana del Lario Intelvese - Comuni di: Alta Valle Intelvi (accorpamento dei Comuni ex Ramponio Verna, Pellio Intelvi, Lanzo d'Intelvi), Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzina (accorpamento dei Comuni ex Lenno, Ossuccio, Tremezzo, Mezzegra).

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana Comunità Montana Pianbello - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù. Comunità Montana Valli del Verbano - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca (accorpamento dei Comuni ex Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca), Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore,.
Equini	
Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	Tutto il territorio regionale

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta)*, CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)*

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta)*, CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida)*

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	Gruppo coltura	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha): _____**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando (per quanto riguarda le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda) e dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 (per le altre modalità e procedure) relativamente al cambio beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del

cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014– riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUAA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue[1] :

- □ decesso del beneficiario;
- □ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- □ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- □ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- □ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- □ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

_____

_____

_____

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data. Il richiedente/beneficiario

_____ _____

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

[1] Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO G – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la **sottoscritto/a:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
o legale rappresentante dell'impresa[1]					
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale[2]	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto **dal Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) della Misura 10 sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

[1] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

[2] Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

__ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

   e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

__ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____,lì __/__/____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

_____

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023**:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].

Note:

[(1)] Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

[(2)] Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO H - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

TITOLO	**Misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali". Disposizioni attuative per l'anno 2025.**
DI COSA SI TRATTA	Il bando propone agli agricoltori lombardi già beneficiari della misura incentivi per il proseguimento delle pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Il bando regola l'applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1 relativamente alla presentazione delle domande di pagamento (conferma) per la campagna 2025.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative agricole) già beneficiari della misura. Per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono accedere al bando anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 è pari a € 2.000.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'adozione delle pratiche agricole connesse alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 2023/2831).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo pagatore regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.
DATA DI APERTURA	21/03/2025
DATA DI CHIUSURA	15/05/2025
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste): Responsabile di Operazione: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

TITOLO	**Misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali". Disposizioni attuative per l'anno 2025.**
	Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

ALLEGATO I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2022 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.